

62/73

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

1973

LEGGE REGIONALE

Norme in materia di circoscrizioni comunali

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Norme in materia di circoscrizioni comunali".

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione del territorio, della denominazione
e del capoluogo dei Comuni)

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

Art. 2

(Costituzione di nuovi Comuni)

Le frazioni aventi almeno n. 2.000 abitanti residenti, singole o associate - salvo casi speciali - appartenenti ad uno o più Comuni, purchè con termini, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo, sempre che la parte residua del Comune, da cui la frazione o le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonchè dal parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con maggioranza di 3/4 dei consiglieri assegnati.

Art. 3
(Distacco di frazioni)

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermini, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza di $3/4$ dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca, conservi la autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Art. 4
(Riunioni di Comuni contermini)

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Art. 5
(Modifica della circoscrizione territoriale)

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Art. 6
(Determinazione dei confini)

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la ret

tifica fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Art. 7

(Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari)

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'Ufficio la Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Art. 8

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 13 novembre 1973 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura